Consiglio Regionale - Gruppo Consiliare M5S

Al Signor Presidente

del Consiglio regionale dell'Abruzzo

SEDE

Consiglio Regionale dell'Abruzzo
E N. 0009527 07/12/2021

Oggetto: Progetto di Legge Regionale recante: "Istituzione della Consulta per la Salute Mentale".

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

I Consiglieri

Francesco Taglieri (Primo firmatario) _____

Progetto di legge

"Istituzione della Consulta per la Salute Mentale".

RELAZIONE

La tutela della salute è sancita come diritto costituzionale all'Art. 32, strutturalmente legato al principio dell'uguaglianza sostanziale. La costituzione della Repubblica Italiana lo ritiene non soltanto un diritto inalienabile del cittadino ma interesse della collettività.

La salute, secondo la definizione della Organizzazione Mondiale della Sanità, consiste nello "stato di completo benessere psichico e sociale e non nella semplice assenza di malattia".

La salute fisica e psichica sono fondamentali per la qualità della vita poiché consentono di dare un significato all'essere cittadini attivi e creativi, pertanto il benessere mentale deve essere considerato una componente basilare della coesione sociale, della produttività e della stabilità nell'ambiente di vita contribuendo allo sviluppo economico e sociale della collettività.

Con la presente proposta di legge si intende promuovere l'importanza della salvaguardia della salute mentale attraverso la prevenzione ed il trattamento dei disturbi, al fine di preservare il benessere la produttività e la qualità della vita di singoli, famiglie, lavoratori e dell'intera collettività, sostenere le persone con problemi di salute mentale, limitare la discriminazione e rendere la società più forte e resiliente nella sua interezza.

L'istituzione di una Consulta Regionale per la Salute Mentale può rappresentare uno strumento attraverso il quale dare voce a tutti i soggetti interessati al problema, particolarmente alle famiglie, al fine di rispondere al bisogno di socializzazione che le facciano uscire, con i loro cari, dall'isolamento e dall'emarginazione.

Compito della Consulta sarà di promuovere la partecipazione dei malati e delle famiglie nell'abito dei servizi, formulare proposte per la realizzazione di interventi di prevenzione e cura, di riabilitazione e reinserimento sociale di chi vive la sofferenza psichica, e di verificare la corretta attuazione delle disposizioni che prevedono il superamento degli aspetti di seclusione e stigmatizzazione delle persone con sofferenza psichica.

Potrà inoltre contribuire al monitoraggio della attività dei servizi, proporre modelli organizzativi innovativi e segnalare eventuali inadempienze, incongruenze e limitazioni della attività dei servizi di salute mentale presso ciascuna Azienda Sanitaria della Regione.

La Consulta, inoltre, può raccogliere e diffondere materiale ed informazioni per perseguire gli scopi per i quali si è formata.

Il progetto di legge si compone di 6 articoli come di seguito specificato:

- l'art.1 istituisce la Consulta Regionale per la Salute Mentale;
- l'art.2 ne definisce la composizione;
- l'art.3 se detta le regole per la costituzione ed il funzionamento;
- l'art.4 definisce i compiti della Consulta;
- l'art.5 contiene la norma finanziaria;
- l'art.6 ne disciplina l'entrata in vigore.

Il Consigliere Regionale

Francesco Taglieri

Proposta di Legge Regionale: Istituzione della "Consulta per la Salute Mentale".

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo riconosce l'importanza della salvaguardia della salute mentale attraverso la prevenzione ed il trattamento dei disturbi, al fine di preservare il benessere la produttività e la qualità della vita di singoli, famiglie, lavoratori e dell'intera collettività, e rendere la società più forte e resiliente nella sua interezza.

2. Al fine di favorire il raccordo tra gli utenti, tutti gli operatori del settore e la Regione, è istituita, presso l'assessorato competente in materia di sanità, la Consulta Regionale per la Salute Mentale, di seguito denominata "Consulta", quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di salute mentale.

Articolo 2
(Composizione della Consulta)

1. La Consulta è composta da rappresentanti delle strutture Regionali, delle associazioni senza fine di lucro, che operano sul territorio per fornire alle persone con sofferenza mentale strumenti di autotutela e promozione, degli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti, delle società scientifiche che operano in materia di salute mentale, più rappresentativi a livello regionale. In particolare, la Consulta è composta da:

a) i direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale;
b) un rappresentante dell'Assessorato alle Politiche Sociali;
c) un rappresentante della Direzione Sanità
d) un rappresentante della ASR Abruzzo;
e) un rappresentante dell'ANCI;
f) 5 rappresentanti designati dalle associazioni dei familiari;
g) 2 rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti
h) 3 rappresentanti designati dagli organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;

2. Sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, ulteriori rappresentanti di organismi di volontariato e di associazioni di familiari e utenti, e, riguardo specifici argomenti, i rappresentanti degli operatori e dei servizi.

Articolo 3
(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente del Consiglio regionale. I rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 2, designati con le modalità di cui al comma 2, vengono rinnovati ogni tre anni.

2. Al fine della costituzione della Consulta, le associazioni e gli organismi di cui all'articolo 2 effettuano le designazioni dei propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale. Decorso tale termine, la Consulta è costituita sulla base delle designazioni pervenute purché sia assicurata almeno la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 2 e fatte comunque salve le successive integrazioni.

3. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura dell'assessorato competente in materia di sanità.

4. La Consulta si riunisce in via ordinaria con cadenza mensile ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti ne richieda la convocazione.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

6. La regione, tramite l'assessorato competente in materia di sanità, promuove le iniziative necessarie a garantire il regolare funzionamento della Consulta.

Articolo 4

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta, in collaborazione con l'assessorato competente in materia di sanità, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) promuove la partecipazione attiva delle persone con sofferenza mentale alla vita della collettività ed il riconoscimento dei loro diritti;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi in favore delle persone con sofferenza mentale, finalizzati, in particolare, a favorirne l'integrazione sociale;
c) promuove iniziative per la corretta applicazione delle norme che prevedono il superamento e la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici;
d) collabora con l'amministrazione regionale per il monitoraggio sulle strutture psichiatriche, pubbliche e private, esistenti sul territorio regionale, in merito al possesso ed al mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali della struttura nonché alle attività svolte e ai livelli assistenziali, qualitativi e quantitativi, forniti dalle stesse, relazionandone all'Assessore competente e annualmente alla Commissione Sanità;
e) promuove, nel pieno rispetto della dignità della persona e nella garanzia del diritto di cittadinanza, iniziative per rimuovere situazioni di particolare gravità, richiedendo, se necessario, atti o relazioni scritte in merito alle disfunzioni segnalate;
f) propone, anche in collaborazione con le Consulte dipartimentali per la salute mentale, azioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza in favore delle persone con sofferenza mentale.

Articolo 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).